

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO, IL MUTAMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

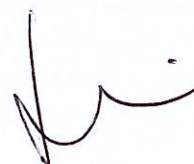
Area contrattuale: Dirigenza amministrativa, tecnica e professionale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale

Contratto: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area FUNZIONI LOCALI - Periodo 2019-2021

CISL FP
[Signature]

Indice

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	2
Art. 2 - Tipologia degli incarichi e criteri per l'affidamento.....	2
Art. 3 - Incarichi di Direzione di Dipartimento.....	3
Art. 4 - Incarichi di Direzione di Struttura Complessa.....	4
Art. 5 - Incarichi di Responsabilità di Struttura semplice.....	5
Art. 6 - Incarichi Professionali.....	7
Art. 7 – Sostituzioni.....	8
Art. 8 - Contratto individuale di incarico	8
Art. 9 - Valutazione di fine incarico	9
Art. 10 - Rinnovo dell'incarico o affidamento di incarico diverso.....	9
Art. 11 - Cessazione dal rapporto di lavoro	9
Art. 12 - Norma finale e di rinvio	10



CISL FP
SSA



Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Con riferimento all'area della dirigenza amministrativa, tecnica e professionale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il **conferimento**, il **mutamento** e la **revoca** degli incarichi dirigenziali, nonché i criteri per la **graduazione** delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità, secondo principi di trasparenza, nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto al riguardo stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Il **sistema degli incarichi dirigenziali**, unitamente con le norme che ne regolano la verifica e la valutazione, è volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale, oltre ad essere funzionale ad un'efficace e proficua organizzazione aziendale e al raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dalla programmazione sanitaria e/o sociosanitaria nazionale e regionale, nonché a promuovere lo sviluppo professionale dei dirigenti.
3. La carriera professionale dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo (in seguito anche "dirigenti P.T.A.") si sviluppa attraverso percorsi tra loro permeabili con l'assunzione sia di incarichi di tipo **prevalentemente gestionale**, sia di incarichi di tipo **prevalentemente professionale**. Tali due tipologie di incarichi, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse, ma di pari dignità ed importanza, possono raggiungere una corrispondente valorizzazione economica, nel quadro della graduazione degli incarichi prevista a livello aziendale.
4. Ad ognuno degli incarichi, così come successivamente individuati, corrisponde una **valorizzazione economica** definita in sede di contrattazione secondo i criteri stabiliti dal vigente C.C.N.L. Periodicamente, ove sussista la disponibilità di risorse del competente fondo, si potrà procedere alla rideterminazione dei valori economici degli incarichi.

Art. 2 - Tipologia degli incarichi e criteri per l'affidamento

1. Ciascun dirigente al superamento del periodo di prova ha diritto all'attribuzione di specifico incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 70, comma 2 del CCNL 2016-2018.
2. Il conferimento degli incarichi dirigenziali, nel limite - per quanto riguarda gli incarichi gestionali - del numero delle strutture stabilite dall'Atto Aziendale, ha luogo, con le modalità indicate nel presente regolamento, con atto scritto del Direttore Generale, ad integrazione del contratto individuale di lavoro.

3. Ai sensi dell'art. 70 comma 1 del CCNL dell'Area Funzioni Locali del 17/12/2020, le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo sono a contenuto prevalentemente gestionale, ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, di attività ispettive, di verifica e controllo.
4. Sono di natura **gestionale** gli incarichi di cui all'art. 70, comma 1 lett. a) e b) CCNL 17/12/2020:
 - Direttore di Dipartimento;
 - Direttore di Struttura Complessa (SC);
 - Responsabile di Unità Operativa semplice a valenza dipartimentale (SSD);
 - Responsabile di Unità Operativa semplice quale articolazione di struttura complessa (SS).
5. Sono di natura **professionale** gli incarichi di cui all'art. 70, comma 1 lett. c).
6. Gli incarichi di cui alla lett. a) e b) del comma 1 del CCNL 17/08/20 si configurano come sovraordinati rispetto a quelli della lett. c) del medesimo comma 1.
7. Il **conferimento degli incarichi** e il **passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali** diverse sono sempre preceduti da apposito avviso e da una valutazione comparata dei curricula formativi e professionali effettuata ai sensi dell'art. 71 del CCNL 2016-2018.

Art. 3 - Incarichi di Direzione di Dipartimento

1. L'incarico di Direttore di Dipartimento è conferito con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Amministrativo, ad uno dei Direttori delle Strutture Complesse aggregate al Dipartimento, con incarico di titolarità ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 70 comma 1 lettera a) CCNL 17/12/2020. L'affidamento dell'incarico è preceduto da specifico avviso interno finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse. Acquisite le candidature il Direttore Amministrativo Aziendale presenta al Direttore Generale la rosa dei nominativi tra la quale quest'ultimo individuerà il candidato.
2. Il Direttore di Dipartimento ha responsabilità professionali in materia organizzativa nonché responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, ai sensi dell'art. 17 bis del d.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.
3. Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di conferimento di incarico di Direttore di Dipartimento e contiene le deleghe affidate dal datore di lavoro ex artt. 16 e 18 D.lgs. n. 81/2008 e del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
4. La durata dell'incarico di Direttore di Dipartimento è quinquennale, rinnovabile.
5. Per la durata dell'incarico il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa

cui è preposto. Nel caso di revoca dell'incarico di Direttore di SC che dovesse comportare l'affidamento di altro incarico dirigenziale di graduazione inferiore, cessa automaticamente anche l'incarico di Direttore di Dipartimento.

6. Per la Direzione del Dipartimento è riconosciuta una maggiorazione della retribuzione dal 30% al 50% della posizione massima, come previsto dall'art. 40 CCNL 8/6/2000 CCNL Dirigenza SPTA, come integrato dall'art. 4 CCNL Dirigenza SPTA del 6/05/2010, confermato dai CCNL del personale dell'Area Funzioni Locali 2016/2018 e 2019/2021, il cui costo è a carico del bilancio aziendale.

Art. 4 - Incarichi di Direzione di Struttura Complessa

1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti dal Direttore Generale ai dirigenti che abbiano un'**esperienza professionale** dirigenziale non inferiore a cinque anni, maturato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con o senza soluzione di continuità. L'incarico potrà essere conferito a dirigente con esperienza professionale inferiore, ai sensi dell'art. 70 comma 1 lettera a) del CCNL area funzioni locali 2016-2018, qualora presso l'Azienda non sia disponibile personale dirigenziale che abbia maturato integralmente l'arco temporale della predetta esperienza professionale quinquennale.
2. A tal fine il Direttore Generale avvia procedura comparativa con emanazione di apposito **avviso interno** da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni, specificando:
 - a) tipo di incarico da affidare;
 - b) requisiti richiesti;
 - c) termine di presentazione delle istanze;
 - d) durata dell'incarico;
 - e) invito a presentare il curriculum e ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende) o le esperienze effettuate, in relazione all'incarico da affidare.
3. L'Azienda, per l'affidamento degli incarichi dirigenziali di cui al comma 1, effettuerà una **valutazione comparativa** delle candidature nel rispetto dei criteri indicati dal CCNL del personale dell'Area Funzioni Locali 2016-2018, con particolare riferimento alle competenze manageriali e tecnico-professionali richieste per l'incarico da ricoprire, nonché sulla base della formazione manageriale e professionale in possesso dei candidati, per il tramite del Direttore Amministrativo o, in sua assenza, dal Direttore del Dipartimento a cui afferisce la Struttura Complessa.

Ai sensi dell'art. 71, comma 13, del CCNL 2016-2018, i criteri per il conferimento dell'incarico di struttura complessa come previsti dal comma 12, sono integrati da elementi di valutazione che tengono conto delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale nonché dai risultati ottenuti con le risorse assegnate.

Qualora il Direttore Generale non ritenga di affidare l'incarico al Dirigente incaricato da parte del Direttore Amministrativo, non accoglie la proposta, motivandola e ne dà comunicazione al Direttore Amministrativo con invito a formulare altra proposta.

La valutazione complessiva degli elementi curriculari, per ciascun dirigente valutato ai fini del conferimento dell'incarico, deve essere riportata su un'apposita scheda di valutazione sottoscritta dal Direttore Amministrativo, che verrà trasmessa al Direttore Generale per i provvedimenti conseguenziali di competenza.

4. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni. La durata può essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva a fine incarico ai sensi dell'art. 76 comma 2, senza attivare la procedura di cui all'art. 71, comma 10, del CCNL 2016-2018.
5. L'attribuzione degli incarichi di struttura complessa, individuati dall'Atto Aziendale, per i quali venga prevista la possibilità di accesso a dirigenti di differenti aree contrattuali, cosiddetti incarichi multidisciplinari, verrà effettuata in base alle modalità individuate per le strutture di area PTA di cui al presente regolamento.

Art. 5 - Incarichi di Responsabilità di Struttura semplice

1. Gli incarichi di Responsabilità di Unità Operativa semplice a valenza dipartimentale (SSD) e di Unità Operativa semplice quale articolazione di struttura complessa (SS) sono conferiti dal Direttore Generale ai dirigenti che abbiano superato il periodo di prova, ai sensi dell'art. 70 comma 2 del CCNL area funzioni locali 2016-2018.
2. Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale, a seguito di proposta:
 - a) del Direttore di struttura complessa di afferenza per l'incarico di **struttura semplice** quale articolazione interna di struttura complessa;
 - b) del Direttore di Dipartimento o di Distretto sentiti i Direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento o distretto per l'incarico di **struttura semplice a valenza dipartimentale** o distrettuale;

3. Per ogni incarico da affidare è emanato apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni, specificando:
- a) tipo di incarico da affidare;
 - b) requisiti richiesti;
 - c) termine di presentazione delle istanze;
 - d) durata dell'incarico;
 - e) invito a presentare il curriculum e ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende) o le esperienze effettuate, in relazione all'incarico da affidare.
4. L'accertamento del possesso dei requisiti e la comparazione dei curricula sono effettuati dal Direttore del Dipartimento, o dal Direttore della struttura complessa di afferenza rispettivamente per l'incarico di Struttura Semplice Dipartimentale e di Struttura Semplice, tenendo conto:
- a) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella area di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate, valutabili anche sulla base di un apposito colloquio tendente a valorizzare anche le caratteristiche motivazionali dell'interessato, o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
 - b) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito delle valutazioni della performance riportate;
 - c) delle valutazioni del collegio tecnico ove disponibili.

La valutazione complessiva degli elementi curriculari, per ciascun dirigente valutato ai fini del conferimento dell'incarico, deve essere riportata su un'apposita scheda di valutazione sottoscritta dal Direttore del Dipartimento o dal Direttore della struttura complessa, rispettivamente per gli incarichi di SSD e di SS. In esito alla valutazione i Direttori di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, trasmettono la propria proposta motivata di incarico unitamente agli atti della procedura, al Direttore Generale che adotta il provvedimento di incarico.

5. Gli incarichi sono conferiti per un periodo da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo. La durata può essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva a fine incarico ai sensi dell'art. 76 comma 2, senza attivare la procedura di cui all'art. 71, comma 10, del CCNL 2016-2018.



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Art. 6 - Incarichi Professionali

1. Gli incarichi professionali anche di alta specializzazione, consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo sono conferiti dal Direttore Generale, che recepisce la proposta del Direttore di Struttura Complessa/Struttura Semplice Dipartimentale, sentito il Direttore del Dipartimento di riferimento, ai dirigenti che abbiano superato il periodo di prova, ai sensi dell'art. 70 comma 2 del CCNL area funzioni locali 2016-2018.

2. I suddetti incarichi professionali, ad eccezione di quelli di cui al successivo punto 4, sono conferiti previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni, specificando:

- a) tipo di incarico da affidare;
- b) requisiti richiesti;
- c) durata dell'incarico;
- d) termine di presentazione delle istanze;
- e) invito a presentare il curriculum e ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti, anche in altre aziende.

L'accertamento del possesso dei requisiti e la comparazione dei curricula sono effettuati dal Direttore di struttura complessa o di struttura semplice dipartimentale cui affrisce l'incarico da affidare. Il predetto Direttore per la proposta di incarico professionale tiene conto:

- a) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella area di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate, mediante la valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati;
- b) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
- c) delle valutazioni del collegio tecnico ove disponibili.

3. Gli incarichi professionali sono conferiti a tempo determinato per un periodo da cinque a sette anni. La durata può essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva a fine incarico ai sensi dell'art. 76 comma 2, senza attivare la procedura di cui all'art. 71, comma 10, del CCNL 2016-2018.

4. Non necessita di apposito bando esclusivamente l'attribuzione dell'incarico professionale "base" per il quale viene corrisposta la retribuzione minima prevista dal CCNL.

Art. 7 – Sostituzioni

1. In caso di assenza per ferie o malattia, o altro impedimento del Titolare, la sostituzione dei Direttori e dei Responsabili di Struttura disciplinata dall'art. 73 del C.C.N.L. 17/12/2020, avviene con provvedimento del Direttore Generale. Possono partecipare alla sostituzione i dirigenti afferenti la struttura vacante o, in mancanza, i dirigenti appartenenti al ruolo / ai ruoli compatibili con l'incarico da ricoprire e in possesso dei seguenti requisiti:
 - il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all'art. 70, comma 1, lett. b) e c), del C.C.N.L. 17/12/2020, con riferimento, ove previsto, al profilo di appartenenza;
 - il dirigente sostituito deve essere preferibilmente titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di incarico di alta specializzazione di cui all'art. 70, del C.C.N.L. 17/12/2020.
2. Sulla base dell'analisi comparata dei curricula formativi e professionali prodotti dagli interessati, il Direttore del Dipartimento al quale la struttura vacante afferisce trasmette al Direttore Generale proposta motivata di sostituzione.
3. Ai sensi del comma 8, del citato art. 73, ove non sia possibile far ricorso alle sostituzioni previste dal medesimo articolo, la struttura temporaneamente priva di titolare può essere affidata ad altro dirigente con corrispondente incarico. In tal caso, la sostituzione può durare fino ad un massimo di nove mesi prorogabili fino ad altri 9 mesi e non verrà corrisposta la relativa indennità mensili di cui al comma 7, dell'art. 73. Il maggior aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva è compensato con una quota in più di retribuzione di risultato a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Art. 8 - Contratto individuale di incarico

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 14 del CCNL Area delle funzioni locali 2016-2018 l'Azienda provvede a sottoporre a ciascun dirigente il contratto individuale d'incarico, senza la cui sottoscrizione nessuno degli effetti giuridici ed economici, connessi all'attribuzione dell'incarico dirigenziale, può attivarsi.
2. Il contratto di incarico integra il contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro e definisce tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito, ivi inclusi la denominazione, gli oggetti, gli obiettivi generali da conseguire, la durata e la retribuzione di posizione spettante. Tale contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni dalla trasmissione dello stesso al dirigente, salvo diversa proroga stabilita dalle parti. La mancata sottoscrizione alla scadenza del termine non dà luogo al conferimento dell'incarico e si



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

deve intendere come rinuncia da parte del Dirigente.

3. Nella stipulazione dei contratti individuali l'Azienda non può inserire clausole peggiorative dei CCNL o in contrasto con norme di legge.

Art. 9 - Valutazione di fine incarico

1. Le valutazioni di fine incarico competono ai Collegi Tecnici di cui all'art. 76 del CCNL Area delle funzioni locali del 2016- 2018. Per le modalità di funzionamento dei Collegi Tecnici e dei criteri di valutazione si rinvia alla specifica regolamentazione di Azienda.
2. Le valutazioni sono effettuate di norma entro la scadenza dell'incarico, al fine dei conseguenti adempimenti aziendali ed allo scopo di assicurare, senza soluzione di continuità, il rinnovo o l'affidamento di altro incarico nell'ottica di un'efficace organizzazione dei servizi ai sensi dell'art. 71 del CCNL Area delle funzioni locali 2016-2018.
3. Per le modalità e gli effetti della valutazione positiva e negativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti si richiama interamente quanto previsto negli artt. da 74 a 81 del CCNL Area delle funzioni locali 2016-2018.

Art. 10 - Rinnovo dell'incarico o affidamento di incarico diverso

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 8 del CCNL Area delle funzioni locali 2016-2018 qualora l'Azienda, per esigenze organizzative, debba conferire un incarico diverso da quello precedentemente svolto, prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, dovrà applicare, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali ex art. 64, comma 1, lett. D), le disposizioni contrattuali e legislative vigenti in materia con riferimento al trattamento economico ed al valore e rilievo dell'incarico (art.31 CCNL 17/12/2020).
2. Ai sensi del comma 9 del medesimo art. 71 gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva a fine incarico ai sensi dell'art. 76 comma 2, senza attivare la procedura di avviso selezione cui al comma 10.

Art. 11 - Cessazione dal rapporto di lavoro

1. L'affidamento degli incarichi non modifica le modalità di cessazione dal rapporto di lavoro per

compimento del limite massimo d'età. In tali casi la durata dell'incarico è correlata al raggiungimento del predetto limite e comunque il raggiungimento del limite di che trattasi supera e prevale su qualunque altra scadenza fosse stata fissata nel contratto individuale di affidamento incarico.

Art. 12 - Norma finale e di rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione
2. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e contrattuali vigenti.



Cilc FP
SSN



1.

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in black ink]

[Handwritten signature in black ink]

[Handwritten signature in black ink]

[Handwritten signature in black ink]